



ORDINANZA SINDACALE N. 16 del 21/08/2025

OGGETTO: MISURE A TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA E DELLA VIVIBILITÀ URBANA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ALEX BRITTI IN CONCERTO DEL 26 AGOSTO 2025.

IL SINDACO

Premesso che il prossimo 26 agosto 2025 è previsto in piazza Monte Tabor il concerto di Alex Britti;

Evidenziato che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di evitare episodi di disturbo della quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate all'uso ed all'abbandono di contenitori di vetro e lattine;

Rilevato che, dall'esperienza di eventi precedenti della stessa portata:

- la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro e lattine costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati come strumenti impropri di offesa o in occasione di risse;
- l'abbandono di tali contenitori, spesso infranti e dispersi al suolo, arreca danno al decoro cittadino, rappresenta un pericolo per i passanti e ostacola le operazioni di pulizia, oltre a costituire potenziali strumenti di offesa;

Preso atto che, tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini che lamentano lesioni al diritto di riposo, alla convivenza civile ed alla sicurezza ed incolumità pubblica, creando anche una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici ed intralcio alla circolazione stradale e forte limitazione all'azione di contrasto delle forze dell'ordine;

Ritenuto opportuno provvedere, al fine di prevenire atti che possano arrecare danni, oltre al decoro urbano, a cose ovvero offesa o molestia alle persone e di permettere un ordinato e civile svolgimento della manifestazione in programma per il 26 agosto 2025 di vietare la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande in contenitori di vetro o materiali simili e lattine ;

Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare:

- l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
- l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;



Visto il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

Vista la Circolare n. 3644/C emanata in data 28/10/2011 dal Ministero dello Sviluppo Economico: “Decreto Legge 06/07/2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, art. 35, commi 6 e 7. Liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura – Circolare esplicativa” nella quale si legge, fra l’altro, che “ ... eventuali specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia e alle modalità di esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (in particolare connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcolici), possono continuare ad essere applicati ed in futuro adottati, potendosi legittimamente sostenere che trattasi di “vincoli” necessari ad evitare danno alla sicurezza (...) e indispensabili per la protezione della salute umana (...), dell’ ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale”, espressamente richiamati, come limiti all’ iniziativa economica privata ammissibili, dall’art. 3, comma 1, del D.L. 13/08/2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14/08/2011, n. 148;

Vista la Circolare emanata dal Capo della Polizia Gabrielli Prot. n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 che fissa una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni e celebrazioni in genere che dovranno svolgersi nel doveroso rispetto delle garanzie di safety (identifica la sicurezza che si occupa della tutela fisica) , mettendo in atto tutti i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità e di security, cioè i servizi di ordine e sicurezza pubblica , quali sistemi indispensabili per consentire l’ordinato e corretto svolgimento delle stesse;

Considerato altresì che l’attuale contesto, sia nazionale che internazionale, impone il rafforzamento di misure di prevenzione ed il mantenimento di elevati livelli di sicurezza, non solo da parte degli operatori delle Forze di Polizia ma anche di tutti gli attori coinvolti, al fine di dare attuazione alla sicurezza partecipata, ormai costituita dalla partnership pubblico/privato;

Valutata la necessità dell’adozione di un provvedimento finalizzato al divieto di somministrazione, vendita e consumo di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato altresì che l’art. 50, comma 5 del D. Lgs. 18/08/200, n. 267, come modificato dall’articolo 8 del D.L. 20/02/2017, n. 14 consente al Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di evitare situazioni di grave incuria o degrado del territorio e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

Richiamato inoltre:

- l’articolo 54, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che il Sindaco, quale Ufficiale del Governo , adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’Ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l’articolo 4, comma 1° del decreto legge 20/02/2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città ed in particolare la definizione di sicurezza urbana intesa come “*il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione ((, anche urbanistica, sociale e culturale,)) e recupero delle aree o dei ((siti degradati)),*



l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione ((della cultura)) del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni", nonché l'attribuzione al Sindaco del potere di intervenire e contrastare le situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico determinando lo scadimento della qualità urbana;

Rilevato pertanto che sono riconducibili all'autorità del Sindaco azioni preventive atte alla riduzione dei fenomeni potenzialmente criminosi, non necessariamente configurativi di ipotesi di reato, che permettono di superare l'insicurezza che i cittadini avvertono nel loro vivere quotidiano, al fine di eliminare la paura di rimanere vittime di reati ad opera della cosiddetta microcriminalità diffusa;

Rilevato che il presente provvedimento costituisce misura di carattere contingibile ed urgente per prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

Considerato che la normativa consente sempre un margine di discrezionalità tecnica per l'amministrazione e che questa, nella costante giurisprudenza, trova giustificazione qualora operi per un periodo transitorio ed essenzialmente limitato per comprovate esigenze di ordine e sicurezza, sulla base della comparazione tra esigenze ed interessi differenti, da tutelare in via prioritaria;

Visti:

- l'articolo 7 bis, 50 e 54 comma 4°, del decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n. 94 del 15 Luglio 2009, con particolare riguardo all'articolo 3;
- la Legge n. 689 del 24 novembre 1981 e successive modificazioni;
- il Decreto Legge 20/02/2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

ORDINA

per motivi di tutela dell'incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e della vivibilità urbana, per le motivazioni indicate in premessa, dalle ore 17.00 del 26 agosto 2025 alle ore 05.00 del 27 agosto 2025:

1. il divieto a chiunque, nelle aree pubbliche, di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine e bottiglie di plastica provviste di tappo;
2. il divieto di somministrare, vendere per asporto o cedere a qualsiasi titolo, da parte dei pubblici esercizi, esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, operatori del commercio su area pubblica, titolari di autorizzazioni per il commercio in forma ambulante, circoli privati, attività ricettive alberghiere e extra-alberghiere, bevande contenute in bottiglie e/o contenitori di vetro o lattine metalliche e bottiglie di plastica provviste di tappo (il tappo dovrà essere eliminato al momento della vendita), anche ove erogate in distributori automatici;
3. di detenere e/o abbandonare in luogo pubblico bottiglie e/o contenitori di vetro o lattine metalliche.

La somministrazione di bevande da parte degli esercizi autorizzati è consentita esclusivamente previa mescita in bicchieri di plastica.



Il divieto di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 opera anche nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche legittimamente autorizzate per l'occupazione di suolo pubblico compresi gli esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche;

AVVISA

Che fatte salve le responsabilità civili e penali previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

In caso reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e sia trasmessa alla Prefettura, alla Questura, ai Carabinieri e alla Polizia Municipale.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- *entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 28/01/1977 n. 10 nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*
- *entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

La Polizia Municipale e le altre Forze di Polizia sono incaricati della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Il Sindaco
Avv. Raffaele SCISCIO